



Ordinanza sui precursori di sostanze esplodenti (OPreS)

del ...

Il Consiglio federale svizzero,

vista la legge federale del 25 settembre 2020¹ sui precursori di sostanze esplodenti (LPre),

ordina:

Sezione 1: Restrizioni di accesso per utilizzatori privati

Art. 1 Definizione di utilizzatore privato

(art. 2 lett. c LPre)

Conformemente all'articolo 2 lettera c LPre s'intende per:

- a. *uso a fini di formazione o di ricerca*: l'uso di un precursore nell'ambito dell'insegnamento o della ricerca negli istituti di formazione quali scuole o scuole universitarie;
- b. *uso nell'ambito di un'attività di pubblica utilità*: l'uso di un precursore da parte di un'istituzione di pubblica utilità per l'esercizio di un'attività commerciale.

Art. 2 Restrizioni di accesso

(art. 3 cpv. 1 e 2 LPre)

¹ I precursori soggetti a restrizioni di accesso sono stabiliti nell'allegato 1.

² Per ciascun precursore di cui all'allegato 1 è stabilito il livello di accesso applicabile ai sensi dell'articolo 3 capoverso 2 lettere a-c LPre, in funzione della sua concentrazione:

- a. accesso libero;
- b. accesso soggetto ad autorizzazione;
- c. accesso vietato.

RS ...

¹ RS 941.42

³ Il Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP) definisce i precursori soggetti a restrizioni di accesso che, fino a una determinata quantità massima e concentrazione, possono essere acquistati in un negozio specializzato senza autorizzazione di acquisto o autorizzazione eccezionale (art. 3 cpv. 2 lett. d LPre). Consulta previamente le organizzazioni dei negozi specializzati.

⁴ Per negozi specializzati s'intendono:

- a. farmacie pubbliche e farmacie ospedaliere di cui all'articolo 4 lettere i e j della legge del 15 dicembre 2000² sugli agenti terapeutici;
- b. drogherie con autorizzazione cantonale.

Art. 3 Deroghe alle restrizioni di accesso

(art. 3 cpv. 3 e 4 LPre)

¹ Sono considerati oggetti ai sensi dell'articolo 3 capoverso 3 primo periodo LPre i prodotti ai sensi dell'articolo 2 capoverso 2 lettera e dell'ordinanza del 5 giugno 2015³ sui prodotti chimici (OPChim).

² Conformemente all'articolo 3 capoverso 4 LPre sono esclusi dalle restrizioni di accesso:

- a. i medicinali per uso umano e veterinario delle categorie di dispensazione A, B e D secondo gli articoli 41–43 dell'ordinanza del 21 settembre 2018⁴ sui medicinali;
- b. i pezzi pirotecnici;
- c. i fiammiferi;
- d. le capsule a percussione per giocattoli.

Sezione 2: Autorizzazioni di acquisto e autorizzazioni eccezionali

Art. 4 Presentazione della domanda di autorizzazione di acquisto

(art. 6 cpv. 2 LPre)

Le domande di autorizzazione di acquisto possono essere presentate nel portale online dell'Ufficio federale di polizia (fedpol) o per posta.

Art. 5 Indicazioni contenute nella domanda di autorizzazione di acquisto

(art. 6 cpv. 3 e 26 LPre)

¹ Quando presenta la domanda di autorizzazione di acquisto, il richiedente deve fornire a fedpol le indicazioni di cui all'articolo 6 capoverso 3 LPre e il suo numero d'assicurato AVS.

² Fanno parte delle generalità di cui all'articolo 6 capoverso 3 lettera a LPre:

² RS 812.21

³ RS 813.11

⁴ RS 812.212.21

- a. il nome e il cognome completi;
- b. la data di nascita;
- c. il luogo di nascita;
- d. per i cittadini svizzeri, il luogo o i luoghi d'origine e per gli stranieri, la cittadinanza;
- e. l'indirizzo di domicilio completo;
- f. l'indirizzo di recapito, se diverso da quello di domicilio.

Art. 6 Rilascio dell'autorizzazione di acquisto
(art. 8 LPre)

¹ Fedpol stabilisce nell'autorizzazione di acquisto:

- a. le indicazioni sui precursori (art. 11) oggetto dell'autorizzazione di acquisto;
- b. la validità dell'autorizzazione;
- c. il numero dell'autorizzazione.

² L'autorizzazione di acquisto ha una validità di tre anni. In casi eccezionali può essere rilasciata per un periodo più breve.

³ Se la domanda è stata presentata per via elettronica, anche l'autorizzazione sarà rilasciata per tale via.

Art. 7 Verifica dell'autorizzazione di acquisto
(art. 9 cpv. 1 LPre)

Fedpol può verificare l'autorizzazione di acquisto periodicamente. La verifica ogni qual volta nel sistema d'informazione di cui all'articolo 21 LPre (sistema d'informazione sui precursori) viene registrata, per il numero dell'autorizzazione corrispondente, la fornitura, l'importazione o l'esportazione di un precursore.

Art. 8 Autorizzazione eccezionale
(art. 10 LPre)

¹ Fedpol rilascia un'autorizzazione eccezionale se un utilizzatore privato ha assolutamente bisogno, per un determinato uso previsto, di un precursore a cui è vietato l'accesso secondo l'articolo 3 capoverso 2 lettera c LPre e se i requisiti di cui all'articolo 7 LPre sono adempiuti.

² L'utilizzatore privato deve comprovare l'uso previsto indicato del precursore.

³ Fedpol rilascia l'autorizzazione eccezionale di norma per tre anni. In singoli casi può fissare una validità più breve.

⁴ Per il resto sono applicabili gli articoli 4–7.

Sezione 3: Importazione ed esportazione da parte di utilizzatori privati

(art. 11 cpv. 1 lett. b e 12 cpv. 1 lett. b LPre)

Art. 9

¹ Le indicazioni di cui agli articoli 11 capoverso 1 lettera b e 12 capoverso 1 lettera b LPre devono essere registrate nel portale online di fedpol prima dell'importazione o dell'esportazione.

² Le indicazioni sull'importazione secondo l'articolo 11 capoverso 1 lettera b numero 4 LPre sono le seguenti:

- a. l'indicazione se l'importazione avviene nel traffico passeggeri o mediante ordinazione;
- b. in caso di importazione nel traffico passeggeri, la data dell'importazione;
- c. in caso di importazione mediante ordinazione, la data dell'ordinazione e il Paese di provenienza.

³ La data dell'esportazione fa parte delle indicazioni sull'esportazione secondo l'articolo 12 capoverso 1 lettera b numero 4 LPre.

Sezione 4: Messa a disposizione sul mercato

Art. 10 Obblighi per la fornitura a utilizzatori privati

(art. 14 LPre)

¹ Chiunque intende fornire a utilizzatori privati precursori accessibili su autorizzazione secondo l'articolo 3 capoverso 2 lettera b LPre o a cui è vietato l'accesso secondo l'articolo 3 capoverso 2 lettera c LPre, deve chiedere a fedpol un accesso elettronico al sistema d'informazione sui precursori.

² La verifica dell'identità per la fornitura di un precursore accessibile su autorizzazione secondo l'articolo 3 capoverso 2 lettera b LPre o a cui è vietato l'accesso secondo l'articolo 3 capoverso 2 lettera c LPre va eseguita mediante un documento d'identità ufficiale in corso di validità di cui all'articolo 6 capoverso 3 lettera a LPre. Il DFGP può autorizzare altri tipi di documenti d'identità.

³ I punti vendita che accettano ordinazioni online possono verificare l'identità dell'utilizzatore privato con altri metodi equivalenti.

⁴ Chiunque fornisce un precursore non soggetto ad autorizzazione secondo l'articolo 2 capoversi 3 e 4, non è tenuto a verificare l'identità dell'utilizzatore privato né a registrare la fornitura. Deve informare l'utilizzatore privato in merito al divieto di alienare il precursore ad altri utilizzatori privati (art. 5 LPre) e all'obbligo di registrare le indicazioni necessarie prima di un'eventuale esportazione (art. 12 cpv. 1 lett. b LPre).

Art. 11 Indicazioni da registrare nel sistema d'informazione sui precursori
(art. 14 LPre)

¹ Fanno parte delle indicazioni sul precursore di cui all'articolo 14 capoverso 3 lettera c LPre:

- a. il tipo di precursore;
- b. la sua concentrazione;
- c. la quantità fornita.

² Oltre alle indicazioni di cui al capoverso 1 può essere registrata la denominazione del prodotto che contiene il precursore fornito.

³ La data della fornitura fa parte delle indicazioni sulla fornitura secondo l'articolo 14 capoverso 3 lettera d LPre.

Art. 12 Informazione nella catena di fornitura
(art. 15 LPre)

L'informazione di cui all'articolo 15 LPre deve essere fornita in una forma comprovabile, segnatamente:

- a. mediante contrassegno sul prodotto stesso;
- b. sulla scheda di dati di sicurezza secondo gli articoli 18–23 OPChim; o
- c. su un altro documento di accompagnamento.

Sezione 5: Comunicazione elettronica con fedpol

Art. 13 Utilizzatori privati

¹ Per accedere al portale online di fedpol, gli utilizzatori privati devono disporre di un conto utente personale.

² Per aprire un conto utente personale, fedpol può chiedere le seguenti indicazioni:

- a. le indicazioni di cui all'articolo 6 capoverso 3 lettera a LPre;
- b. l'indirizzo personale di posta elettronica;
- c. un numero di telefono personale abilitato alla ricezione di SMS.

³ Fedpol può utilizzare l'indirizzo personale di posta elettronica e il numero di telefono personale unicamente per la gestione del conto utente. L'utilizzatore privato può autorizzare fedpol a utilizzarli anche per mettersi in contatto con lui.

Art. 14 Punti vendita

Chiunque fornisce a utilizzatori privati precursori accessibili su autorizzazione secondo l'articolo 3 capoverso 2 lettera b o a cui è vietato l'accesso secondo l'articolo 3 capoverso 2 lettera c LPre (punto vendita), deve chiedere a fedpol un accesso elettronico al sistema d'informazione sui precursori e produrre le indicazioni necessarie per l'autenticazione del punto vendita e della persona che forniscono il precursore.

Sezione 6: Trattamento dei dati e sistema d'informazione

Art. 15 Accesso automatico ai sistemi d'informazione
(art. 18 cpv. 1 LPre)

Fedpol può prevedere che la consultazione elettronica dei sistemi d'informazione di cui all'articolo 18 capoverso 1 LPre sia lanciata automaticamente.

Art. 16 Contenuto del sistema d'informazione sui precursori
(art. 22 LPre)

¹ Le generalità delle persone che segnalano eventi sospetti non sono registrate nel sistema d'informazione sui precursori. Possono esservi registrati i recapiti di tali persone.

² I risultati scaturiti dalle informazioni raccolte in virtù degli articoli 18, 19 e 29 LPre possono essere registrati nel sistema d'informazione sui precursori se:

- a. un'autorizzazione di acquisto o un'autorizzazione eccezionale è stata rifiutata o revocata perché sussiste un motivo d'impedimento di cui all'articolo 7 capoverso 2 LPre; o
- b. è pervenuta una segnalazione di eventi sospetti.

³ Fanno parte delle informazioni di cui all'articolo 22 lettera f LPre:

- a. le sentenze penali e le decisioni penali comunicate a fedpol in virtù dell'articolo 20 LPre o pronunciate da fedpol nella procedura penale amministrativa conformemente agli articoli 31–37 LPre, in forma non anonimizzata;
- b. altre informazioni su eventi con precursori o sostanze esplosive, in forma anonimizzata.

⁴ Le informazioni di cui al capoverso 3 lettera b non devono essere anonimizzate se la persona in questione è oggetto, per il medesimo evento, di una sentenza penale o di una decisione penale di cui al capoverso 3 lettera a.

Art. 17 Accesso al sistema d'informazione sui precursori

Hanno accesso ai dati del sistema d'informazione sui precursori unicamente i servizi di fedpol competenti per il trattamento di domande di autorizzazione di acquisto e di autorizzazione eccezionale, per la verifica di tali autorizzazioni e per il trattamento di segnalazioni di eventi sospetti. Sono fatti salvi gli accessi e le segnalazioni in virtù degli articoli 24 e 25 LPre.

Art. 18 Accesso delle autorità nei settori armi ed esplosivi
(art. 24 cpv. 1 lett. a LPre)

¹ I servizi seguenti possono accedere, mediante procedura di richiamo, al sistema d'informazione sui precursori per adempiere i seguenti compiti:

- a. le autorità cantonali competenti per il rilascio di permessi d'acquisto di armi e di altre autorizzazioni secondo la legge del 20 giugno 1997⁵ sulle armi (LArm) e l'ordinanza del 2 luglio 2008⁶ sulle armi (OArm), per esaminare i motivi d'impedimento al rilascio di tali autorizzazioni;
 - b. l'Ufficio centrale di cui all'articolo 31c LArm per esaminare i motivi d'impedimento al rilascio di autorizzazioni secondo la LArm e l'OArm;
 - c. le autorità cantonali d'esecuzione di cui all'articolo 42 capoverso 2 della legge del 25 marzo 1977⁷ sugli esplosivi (LEspl) per esaminare i motivi d'impedimento al rilascio di permessi d'acquisto (art. 12 LEspl) e permessi d'uso (art. 14 LEspl);
 - d. l'Ufficio centrale di cui all'articolo 33 capoverso 1 LEspl per esaminare i motivi d'impedimento al rilascio di autorizzazioni di fabbricazione e d'importazione secondo la LEspl.
- ² L'accesso di cui al capoverso 1 può comprendere le informazioni seguenti:
- a. le generalità di persone alle quali è stata rifiutata o revocata un'autorizzazione di acquisto o un'autorizzazione eccezionale per uno dei motivi d'impedimento di cui all'articolo 7 capoverso 2 LPre, oppure che sono state oggetto di misure adottate a causa di eventi sospetti;
 - b. le informazioni di cui all'articolo 22 lettera f LPre.

Art. 19 Accesso dell'Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini nonché della polizia

(art. 24 cpv. 1 lett. b e cpv. 2 LPre)

¹ L'Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini (UDSC), la Polizia giudiziaria federale e i corpi di polizia cantonali possono accedere, mediante procedura di richiamo, alle informazioni di cui all'articolo 22 lettera a LPre e alle informazioni sulle autorizzazioni rilasciate, per verificare se a una persona è stata rilasciata un'autorizzazione di acquisto o un'autorizzazione eccezionale e se la fornitura, l'importazione o l'esportazione di un precursore è stata registrata correttamente.

² L'UDSC può accedere, mediante procedura di richiamo, alle generalità delle persone di cui all'articolo 24 capoverso 2 LPre.

Art. 20 Accesso delle autorità cantonali d'esecuzione

(art. 24 cpv. 1 lett. c LPre)

Le autorità cantonali possono accedere, mediante procedura di richiamo, ai dati registrati nel sistema d'informazione sui precursori se:

- a. sono competenti per l'esecuzione dei controlli a campione presso i punti vendita;
- b. nell'ambito dei loro accertamenti, partecipano all'esecuzione della LPre.

⁵ RS 514.54

⁶ RS 514.541

⁷ RS 941.41

Art. 21 Cancellazione delle informazioni

(art. 27 LPre)

Le informazioni contenute nel sistema d'informazione sui precursori sono cancellate come segue:

- a. le informazioni di cui all'articolo 22 lettera a LPre: dopo dieci anni;
- b. le informazioni di cui all'articolo 22 lettera b LPre:
 1. se l'autorizzazione è stata rilasciata: 15 anni dopo la scadenza della sua validità,
 2. se l'autorizzazione è stata rifiutata o revocata per un motivo d'impedimento di cui all'articolo 7 capoverso 2 LPre: 30 anni dopo il rifiuto o la revoca,
 3. se l'autorizzazione è stata rifiutata o revocata per un altro motivo: 15 anni dopo il rifiuto o la revoca;
- c. le informazioni di cui all'articolo 22 lettere c e d LPre:
 1. in caso di segnalazioni di eventi sospetti che non hanno condotto all'adozione di misure: dopo 15 anni,
 2. in caso di segnalazioni di eventi sospetti che hanno condotto all'adozione di misure: dopo 30 anni;
- d. le informazioni di cui all'articolo 22 lettera e LPre: secondo le norme sulla cancellazione di cui alle lettere b e c;
- e. le informazioni di cui all'articolo 22 lettera f LPre:
 1. le sentenze penali e le decisioni penali, nell'ambito delle quali è pronunciata una pena pecuniaria o detentiva oppure una misura privativa della libertà: dopo 30 anni,
 2. altre informazioni di cui all'articolo 22 lettera f LPre: dopo 15 anni;
- f. le informazioni di cui all'articolo 22 lettera g LPre:
 1. le decisioni con le quali è rifiutata o revocata un'autorizzazione per un motivo d'impedimento di cui all'articolo 7 capoverso 2 LPre: dopo 30 anni,
 2. altre decisioni: dopo 15 anni.

Sezione 7: Controlli presso i punti vendita

(art. 28 cpv. 3 LPre)

Art. 22

¹ Il Cantone designa le autorità cantonali che eseguono, su incarico di fedpol, i controlli a campione presso i punti vendita.

² Fedpol consulta previamente le autorità cantonali competenti prima di incaricarle dell'esecuzione dei controlli.

Sezione 8: Emolumenti

Art. 23 Emolumenti per autorizzazioni e altre decisioni

(art. 30 cpv. 1 LPre)

¹ Fedpol riscuote gli emolumenti seguenti per il rilascio di autorizzazioni e l'emana-
zione di altre decisioni:

- a. per le autorizzazioni di acquisto:
 1. se la domanda è stata presentata per via elettronica: 30 franchi,
 2. se la domanda è stata presentata per posta: 40 franchi;
- b. per le autorizzazioni eccezionali:
 1. se la domanda è stata presentata per via elettronica: da 60 a 500 fran-
chi,
 2. se la domanda è stata presentata per posta: da 70 a 510 franchi;
- c. per altre decisioni: da 100 a 3000 franchi.

² All'emolumento di cui al capoverso 1 lettera c possono aggiungersi eventuali
esborsi secondo l'articolo 6 dell'ordinanza generale dell'8 settembre 2004⁸ sugli
emolumenti (OgeEm).

Art. 24 Altri emolumenti

(art. 30 cpv. 2 e 3 LPre)

¹ Se durante un controllo a campione presso un punto vendita sono state constatate
irregolarità, per l'esecuzione del controllo e per eventuali controlli successivi fedpol
riscuote emolumenti tra i 200 e i 500 franchi per controllo.

² La riscossione di emolumenti per i controlli eseguiti dai Cantoni durante i quali sono
state constatate irregolarità, è retta dal diritto cantonale.

³ Per il deposito e lo smaltimento di precursori e di sostanze esplosivi confiscati,
fedpol riscuote gli emolumenti seguenti:

- a. per piccoli quantitativi: 100 franchi;
- b. per quantitativi più elevati: l'emolumento corrisponde alle spese effettive.

⁴ La riscossione di emolumenti per il deposito e lo smaltimento di precursori e di so-
stanze esplosivi confiscati è retta dal diritto cantonale, se la confisca è stata eseguita
da un Cantone.

⁵ Se, considerate le circostanze, la riscossione di emolumenti ai sensi del capoverso 1
o 3 sembra inappropriata, fedpol può ridurre l'emolumento o rinunciare completa-
mente alla sua riscossione.

Art. 25 Determinazione dell'emolumento entro i limiti del quadro tariffario

L'emolumento è fissato entro i limiti del quadro tariffario di cui agli articoli 23 capo-
verso 1 e 24 capoverso 1 in funzione dell'entità e della complessità della questione.

⁸ RS 172.041.1

Nel caso dell'articolo 23 capoverso 1 lettera b l'emolumento va fissato in modo da essere proporzionale all'utilità che l'autorizzazione eccezionale ha per il richiedente.

Art. 26 Applicabilità dell'ordinanza generale sugli emolumenti

Per quanto la presente ordinanza non disponga altrimenti, si applicano le disposizioni dell'OgeEm⁹.

Sezione 9: Procedura penale amministrativa

Art. 27 Pronuncia di avvertimenti

Nei decreti di abbandono possono essere pronunciati avvertimenti retti dagli articoli 31 capoverso 4, 32 capoverso 3, 33 capoverso 2, 34 capoverso 3 o 35 capoverso 3 LPre.

Art. 28 Spese procedurali

¹ L'importo delle tasse di decisione e di stesura nonché dei disborsi è retto dall'ordinanza del 25 novembre 1974¹⁰ sulle tasse e spese nella procedura penale amministrativa.

² I disborsi comprendono anche le spese per il deposito e lo smaltimento di precursori e di sostanze esplosive confiscati. L'articolo 24 capoversi 3 e 4 si applica per analogia.

Art. 29 Spese ripetibili accordate alle parti e indennità accordate ai difensori d'ufficio

¹ Per la determinazione delle spese ripetibili da accordare alle parti, le spese della difesa sono calcolate conformemente al regolamento del Tribunale penale federale del 31 agosto 2010¹¹ sulle spese, gli emolumenti, le ripetibili e le indennità della procedura penale federale (RSPPF). Per il resto, l'importo delle spese ripetibili accordate alle parti è retto dall'ordinanza sulle tasse e spese nella procedura penale amministrativa¹².

² L'importo delle indennità accordate ai difensori d'ufficio è retto dal RSPPF.

Sezione 10: Disposizioni finali

Art. 30 Modifica di altri atti normativi

La modifica di altri atti normativi è disciplinata nell'allegato 2.

⁹ RS 172.041.1

¹⁰ RS 313.32

¹¹ RS 173.713.162

¹² RS 313.32

Art. 31 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il ...

....

In nome del Consiglio federale svizzero:

...

...

Livelli di accesso applicabili ai precursori soggetti a restrizioni di accesso in funzione della loro concentrazione

I livelli di accesso di cui all'articolo 3 capoverso 2 lettere a–c LPre applicabili ai precursori soggetti a restrizioni di accesso secondo l'articolo 3 capoverso 1 LPre sono stabiliti, in funzione della loro concentrazione, come segue:

Precursore	Concentrazioni (1) alle quali si applica il livello di accesso «accesso libero»	Concentrazioni (1) alle quali si applica il livello di accesso «accesso soggetto ad autorizzazione»	Concentrazioni (1) alle quali si applica il livello di accesso «accesso vietato»
Perossido di idrogeno	fino al 12 %	> dal 12 % al 35 %	> 35 %
Nitrometano	fino al 16 %	> 16 %	–
Acido nitrico	fino al 3 %	> dal 3 % al 10 %	> 10 %
Clorato di potassio (2)	fino al 40 %	–	> 40 %
Perclorato di potassio (2)	fino al 40 %	–	> 40 %
Clorato di sodio (2)	fino al 40 %	–	> 40 %
Perclorato di sodio (2)	fino al 40 %	–	> 40 %
Nitrato di ammonio (3)	fino al 45,7 %	–	> 45,7 %

(1) Le concentrazioni indicate si riferiscono alla frazione di massa (w/w).

(2) Il livello di accesso «accesso vietato» si applica anche a miscele contenenti diversi dei clorati e perclorati elencati, se la loro concentrazione totale supera il valore soglia del 40 per cento.

(3) Per il nitrato di ammonio il valore soglia del 45,7 per cento corrisponde a un tenore di azoto del 16 per cento.

Modifica di altri atti normativi

Gli atti normativi qui appresso sono modificati come segue:

1. Ordinanza SIMIC del 12 aprile 2006¹³

Art. 9 lett. b n. 8

La SEM può permettere alle autorità seguenti di accedere con procedura di richiamo ai dati del settore degli stranieri:

- b. i seguenti servizi dell'Ufficio federale di polizia (fedpol):
 - 8. il servizio competente dell'adempimento dei compiti secondo la legge federale del 25 settembre 2020¹⁴ sui precursori di sostanze esplosivi (LPre): esclusivamente per l'identificazione delle persone nell'ambito del trattamento delle domande di autorizzazione di acquisto e di autorizzazione eccezionale, della verifica di tali autorizzazioni e del trattamento di segnalazioni di eventi sospetti;

Art. 10 lett. b n. 8

La SEM può permettere alle autorità seguenti di accedere con procedura di richiamo ai dati del settore dell'asilo:

- b. i seguenti servizi di fedpol:
 - 8. il servizio competente dell'adempimento dei compiti secondo la LPre¹⁵: esclusivamente per l'identificazione delle persone nell'ambito del trattamento delle domande di autorizzazione di acquisto e di autorizzazione eccezionale, della verifica di tali autorizzazioni e del trattamento di segnalazioni di eventi sospetti;

2. Ordinanza del 20 settembre 2002¹⁶ sui documenti d'identità

Allegato 1, Abbreviazioni, Fedpol Pol

Fedpol Pol: Ufficio federale di polizia come servizio di polizia competente della Confederazione e come servizio competente dell'esecuzione

¹³ RS 142.513

¹⁴ RS 941.42

¹⁵ RS 941.42

¹⁶ RS 143.11

della legge federale del 25 settembre 2020¹⁷ sui precursori di sostanze esplodenti (art. 12 cpv. 2 lett. a, d ed f nonché cpv. 3 LDI)

3. Ordinanza del 17 novembre 1999¹⁸ sull'organizzazione del Dipartimento federale di giustizia e polizia

Art. 10 cpv. 16

¹⁶ Adempie i compiti secondo la legge federale del 25 settembre 2020¹⁹ sui precursori di sostanze esplodenti, nella misura in cui quest'ultima non designi un altro servizio competente.

4. Ordinanza del 10 novembre 2004²⁰ concernente la comunicazione di decisioni penali cantonali

Allegato, n. 22^{bis}

^{22^{bis}} Legge federale del 25 settembre 2020²¹ sui precursori di sostanze esplodenti, articolo 20 (RS 941.42)

5. Ordinanza JANUS del 15 ottobre 2008²²

Sostituzione di un'espressione

All'articolo 11 capoverso 1 lettere c, d, f (concerne soltanto i testi tedesco e francese) e h «dell'ufficio federale» è sostituito con «di fedpol».

Art. 11 cpv. 1 lett. k

¹ Hanno accesso a JANUS, mediante una procedura di richiamo (accesso online), nella misura in cui sia necessario all'adempimento dei loro compiti legali:

- k. il servizio di fedpol competente dell'adempimento dei compiti secondo la legge federale del 25 settembre 2020²³ sui precursori di sostanze esplodenti, per trattare domande di autorizzazione di acquisto e di autorizzazione eccezionale, per verificare tali autorizzazioni e per trattare segnalazioni di eventi sospetti.

¹⁷ RS 941.42
¹⁸ RS 172.213.1
¹⁹ RS 941.42
²⁰ RS 312.3
²¹ RS 941.42
²² RS 360.2
²³ RS 941.42

L'allegato 2 è modificato secondo la versione qui annessa.

6. Ordinanza RIPOL del 26 ottobre 2016²⁴

Art. 4 cpv. 1 lett. n e cpv. 2 lett. a^{bis}

¹ Le autorità seguenti possono notificare a fedpol le segnalazioni in vista del loro inserimento nel RIPOL:

- n. fedpol, in qualità di autorità penale amministrativa, per gli scopi di cui all'articolo 15 capoverso 1 lettere a e g LSIP.

² Nell'ambito dei loro compiti legali, anche le seguenti autorità partecipanti al RIPOL possono inserire le segnalazioni direttamente nel RIPOL:

- a^{bis}. fedpol, in qualità di autorità penale amministrativa, per gli scopi di cui all'articolo 15 capoverso 1 lettere a e g LSIP;

Art. 6 cpv. 1 lett. a e a^{bis}

¹ Per svolgere i loro compiti legali, le autorità seguenti possono consultare direttamente i dati mediante procedura di richiamo:

- a. il Ministero pubblico della Confederazione, l'Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini nonché le autorità di polizia dei Cantoni: in relazione a segnalazioni di persone e di reati non chiariti;

a^{bis}. fedpol:

- 1. in qualità di autorità penale amministrativa: in relazione a segnalazioni di persone e di reati non chiariti,
- 2. per trattare domande di autorizzazione di acquisto e di autorizzazione eccezionale concernenti i precursori di sostanze esplosive, per verificare tali autorizzazioni e per trattare segnalazioni di eventi sospetti secondo la legge federale del 25 settembre 2020²⁵ sui precursori di sostanze esplosive: in relazione a segnalazioni di persone e di documenti d'identità;

7. Ordinanza IPAS del 15 ottobre 2008²⁶

Nell'allegato 2 «Ufficio centrale Armi, Ufficio centrale Esplosivi e pirotecnica» è sostituito con «Uffici centrali Esplosivi e Armi».

²⁴ RS 361.0
²⁵ RS 941.42
²⁶ RS 361.2

8. Ordinanza del 15 ottobre 2008²⁷ sul Registro nazionale di polizia

Art. 5 cpv. 1 lett. n

¹ Ai dati elencati nell'articolo 4 hanno accesso, per mezzo di una procedura di richiamo automatizzata, le seguenti unità organizzative della Confederazione:

- n. il servizio di fedpol competente dell'adempimento dei compiti secondo la legge federale del 25 settembre 2020²⁸ sui precursori di sostanze esplosivi.

Nell'allegato «Ufficio centrale Armi, Ufficio centrale Esplosivi e pirotecnica» è sostituito con «Uffici centrali Armi ed Esplosivi».

9. Ordinanza del 2 luglio 2008²⁹ sulle armi

Art. 61 cpv. 1a

^{1a} Fedpol può accedere ai dati della DEBBWA e della DAWA per mezzo di una procedura di richiamo, al fine di trattare domande di autorizzazione di acquisto e di autorizzazione eccezionale concernenti i precursori di sostanze esplosivi, di verificare tali autorizzazioni e di trattare segnalazioni di eventi sospetti secondo la legge federale del 25 settembre 2020³⁰ sui precursori di sostanze esplosivi.

Allegato 3, Tabella «Sistemi di polizia e identificazione fedpol»

Sistemi di polizia e identificazione fedpol

	DEWA	DEWS	DEBBWA	DAWA	DARUE	DANTRAG	Sistema d'informazione di cui all'art. 32a cpv. 3 LArm
Ufficio centrale Armi	B	B	B	B	B	B	Aa
Ufficio centrale Esplosivi			A	A			

10. Ordinanza del 27 novembre 2000³¹ sugli esplosivi

Titolo

Concerne soltanto i testi tedesco e francese

²⁷ RS 361.4

²⁸ RS 941.42

²⁹ RS 514.541

³⁰ RS 941.42

³¹ RS 941.411

Sostituzione di espressioni

¹ In tutta l'ordinanza «Ufficio centrale Esplosivi e pirotecnica» è sostituito con «Ufficio centrale Esplosivi».

² In tutta l'ordinanza «UCEP» è sostituito con «UCE».

Art. 8 cpv. 2 lett. b

² Le disposizioni del presente capitolo non si applicano:

- b. a eccezione dell'articolo 19, agli esplosivi destinati a essere utilizzati dalla polizia, dall'esercito o dalle amministrazioni militari federali e cantonali o dalle loro regie;

Art. 24 cpv. 3 lett. b

³ Le disposizioni del presente capitolo non si applicano ai pezzi pirotecnici:

- b. destinati a essere utilizzati dalla polizia, dall'esercito o dalle amministrazioni militari federali e cantonali o dalle loro regie.

Art. 37

Abrogato

Art. 60 cpv. 1

¹ Per principio, il Cantone di domicilio ritira il permesso quando il suo titolare è stato condannato per violazione grave delle prescrizioni di protezione o di sicurezza o quando sussiste un motivo d'impedimento di cui all'articolo 14a capoverso 1 LEspl.

Art. 117c lett. c

Abrogata

Art. 117d capoverso 2

Abrogato

Art. 117e cpv. 1 lett.

¹ Le seguenti autorità possono accedere per mezzo di una procedura di richiamo ai dati registrati in BARBARA:

- a. l'Ufficio centrale Esplosivi;

Art. 119f Disposizione transitoria della modifica del ...

I dati di cui agli articoli 117c lettera c e 117d capoverso 2 contenuti in BARBARA al momento dell'entrata in vigore della modifica del ..., sono trasferiti nel sistema d'informazione di cui all'articolo 21 della legge federale del 25 settembre 2020³² sui precursori di sostanze esplodenti (LPre) (art. 22 lett. f LPre).

Allegato 17, Tabella «Autorità cantonali competenti»

Abrogata

³² RS 941.42

Allegato relativo alla modifica dell'ordinanza JANUS
(art. 30/allegato 2 n. 5)

Allegato 2
(art. 11 cpv. 6)

N. 1.1 e 1.2

1.1 Sistema di sostegno alle indagini di polizia giudiziaria della Confederazione (art. 10 e 18 LSIP)

Servizio	PV		JO			AN	PR	ER	GA	Intranet		Denaro falso
	Persone e procedimenti	Valutazione PV (interna)	Dettagli Controllo telefonico	Dettagli Giornale	Valutazione JO (interna)	Analisi (con strumenti di analisi)	Sistema di rapporti di polizia	Verbali degli avvenimenti Verbali quotidiani	Gestione delle pratiche e degli atti	Mail	Informazioni di polizia	Tipo di denaro falso e tecniche di falsificazione
fedpol – Polizia giudiziaria federale (PGF)												
Capo PGF + specialista	A*	G	A*	A*	G	-	A*	A*	A*	A	G	-
Ufficiale inquirente	A*	G	A*	A*	G	-	A*	A*	A*	A	G	-
Capodivisione	A*	G	A*	A*	G	-	A*	A*	A*	A	G	-
Assist. ufficiale inquirente + assist. capodivisione	A*	G	A*	A*	G	-	A*	A*	A*	A	G	-
Capo commissariato + suppl.	A*	G	A*	A*	G	-	A*	A*	A*	A	G	-
Inquirente	A*	G	A*	A*	G	-	A*	A*	A*	A	G	-
Collab. divisione Coordinazione	A*	G	A*	A*	G	-	A*	A*	A*	A	G	-
Collab. specialista, coordinatore, responsabile d'intervento, addetto all'osservazione	A*	G	A*	A*	G	-	A*	A*	A*	A	G	-
Capo + collab. commissariato Moneta falsa	A*	G	A*	A*	G	-	A*	A*	A*	A	G	D
Capo + collab. Polizia scientifica	A*	G	A*	A*	G	-	A*	A*	A*	A	G	-
Analista PGF	A*	G	A*	A*	G	G	A*	A*	A*	A	G	-
Superuser PGF	D*	G	D*	D*	G	G	A*	A*	A*	A	G	-

Servizio	PV		JO			AN	PR	ER	GA	Intranet		Denaro falso
	Persone e procedimenti	Valutazione PV (interna)	Dettagli Controllo telefonico	Dettagli Giornale	Valutazione JO (interna)					Analisi (con strumenti di analisi)	Sistema di rapporti di polizia	
Capo + collab. commissariato Controllo JANUS & IPAS	D	G	D	D	G	-	A*	A*	A*	A	A	-
Mandante del progetto	D	G	D	D	G	-	A*	A*	A*	A	G	-
SCOCI	A*	G	A*	A*	G	-	A*	A*	A*	A	G	-
Capo + collab. Servizio di protezione dei testimoni	A*	G	A*	A*	G	-	A*	A*	A*	A	G	-
fedpol – Cooperazione internazionale di polizia (CIP)												
Capo CIP	-	-	-	-	-	-	-	-	A*	A	G	-
Cooperazione operativa di polizia (utenti)	A*	G	A*	A*	G	-	A*	A*	A*	A	G	-
Cooperazione operativa di polizia (superuser)	D*	G	D*	D*	G	G	A*	A*	A*	A	G	-
Centrale operativa (utenti)	A*	G	A*	A*	G	-	A*	A*	A*	A	G	-
Centrale operativa (superuser)	D*	G	D*	D*	G	G	A*	A*	A*	A	G	-
Divisione Strategia (capodivisione, capisettore, collab.)	-	-	-	-	-	-	-	-	A*	A	G	-
Settore Sostegno alla conduzione	-	-	-	-	-	-	-	-	A*	A	G	-

Legenda:

G (Get)	=	consultare			
A (Add)	=	consultare	registrare	modificare	
A* (Add)	=	consultare	registrare	modificare*	
D (Delete)	=	consultare	registrare	modificare	cancellare
D* (Delete)	=	consultare	registrare	modificare*	cancellare*
P (Registro nazionale di polizia)	=	consultare tramite Registro nazionale di polizia, accesso limitato alla categoria Persone PV			

* = soltanto i dati registrati dalla stessa unità organizzativa

Servizio	PV		JO			AN	PR	ER	GA	Intranet		Denaro falso
	Persone e procedimenti	Valutazione PV (interna)	Dettagli Controllo telefonico	Dettagli Giornale	Valutazione JO (interna)	Analisi (con strumenti di analisi)	Sistema di rapporti di polizia	Verbali degli avvenimenti Verbali quotidiani	Gestione delle pratiche e degli atti	Mail	Informazioni di polizia	Tipo di denaro falso e tecniche di falsificazione
fedpol – Servizi												
Sistemi di polizia (analista informatico)	D	G	D	D	G	G	D	D	D	D	D	D
Sezione Tifoseria violenta	G	G	G	G	G	-	A*	A*	A*	A	G	-
Ufficio centrale Armi	-	-	-	-	-	-	-	-	A*	A	G	-
Ufficio centrale Esplosivi	G	G	-	-	-	-	-	-	A*	A	G	-
KILA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A	G	-
Capo + collab. Servizi AFIS DNA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A	-	-
Capo + collab. AFIS I - III	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A	-	-
Capo + suppl. Sorveglianza laboratori DNA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A	-	-
Capo + suppl. divisione principale Servizi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A	-	-
Segreteria divisione principale Servizi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A	-	-
Capo + collab. N-SIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A	-	-
Capo + suppl. Sistemi nazionali di polizia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A	-	-
Capo + collab. Sistemi di polizia I	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A	-	-
Capo + collab. Ricerca di persone RIPOL	-	-	-	-	-	-	-	-	G	A	-	-
Capo + collab. Ricerca di oggetti RIPOL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A	-	-
Capo + suppl. divisione Documenti d'identità e compiti speciali	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A	-	-
fedpol – Servizio federale di sicurezza (SFS)												
Capodivisione, redattore	-	-	-	-	-	-	-	-	A*	A	G	-
Capo + collab. settore Analisi dei rischi	-	-	-	-	-	-	-	-	A*	A	G	-

Servizio	PV		JO			AN	PR	ER	GA	Intranet		Denaro falso
	Persone e procedimenti	Valutazione PV (interna)	Dettagli Controllo telefonico	Dettagli Giornale	Valutazione JO (interna)	Analisi (con strumenti di analisi)	Sistema di rapporti di polizia	Verbalisti degli avvenimenti Verbalisti quotidiani	Gestione delle pratiche e degli atti	Mail	Informazioni di polizia	Tipo di denaro falso e tecniche di falsificazione
Capo + collab. divisioni Protezione persone della Confederazione e rappresentanze estere, Protezione visite e conferenze internazionali, Guardie di sicurezza dell'aviazione	-	-	-	-	-	-	-	-	A*	A	G	-
Capo + collab. divisione Protezione visite e conferenze internazionali	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A	-	-
fedpol – Stato maggiore												
Consulente per la protezione dei dati + suppl.	G	G	G	G	G	G	G	G	G	A	G	-
Servizio giuridico	G	-	-	-	-	-	-	-	-	A	G	-
Capo + collab. MROS	G	-	-	-	-	-	-	-	A*	A	G	-
SIC												
Valutazione / Analisi	G	G	-	-	-	G	-	-	-	A	G	-
Servizio degli stranieri	G	-	-	-	-	-	-	-	-	A	G	-
Acquisizione	G	G	-	-	-	G	-	-	-	A	G	-
Rilevamento dei dati / smistamento	-	-	-	-	-	-	-	-	A*	A	G	-
Capo + collab. SIC	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A	G	-
Consulente per la protezione dei dati SIC	G	-	-	-	-	-	-	-	-	A	-	-
Settore Sicurezza	P	-	-	-	-	-	-	-	-	A	G	-

Legenda:

G (Get)	=	consultare		
A (Add)	=	consultare	registrare	modificare
A* (Add)	=	consultare	registrare	modificare*
D (Delete)	=	consultare	registrare	modificare
D* (Delete)	=	consultare	registrare	modificare* cancellare cancellare*

P (Registro nazio= consultare tramite Registro nazionale di polizia, accesso limitato alla
nale di polizia) categoria Persone PV

* = soltanto i dati registrati dalla stessa unità organizzativa

Servizio	PV		JO			AN	PR	ER	GA	Intranet		Denaro falso
	Persone e procedimenti	Valutazione PV (interna)	Dettagli Controllo telefonico	Dettagli Giornale	Valutazione JO (interna)	Analisi (con strumenti di analisi)	Sistema di rapporti di polizia	Verbal degli avvenimenti Verbal quotidiani	Gestione delle pratiche e degli atti	Mail	Informazioni di polizia	Tipo di denaro falso, e tecniche di falsificazione
CSI – DFGP												
Addetto allo sviluppo del sistema	D	G	D	D	G	D	D	D	D	A	D	D
Corpi cantonali di polizia della Svizzera												
Superuser JANUS	D*	G	D*	D*	G	G	-	-	-	A	G	-
Collab. dei corpi di polizia	A*	G	A*	A*	G	-	-	-	-	A	G	-
Analista	A*	G	A*	A*	G	G	-	-	-	A	G	-
Assist. dei corpi di polizia	A*	G	A*	A*	G	-	-	-	-	A	G	-
Altri collab. dei corpi di polizia (IT, segreteria ecc.)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A	G	-
Assistenza logistica e amministrativa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A	G	-
Redattore web cantonale	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A	D*	-
Altre autorità												
Giudice istruttore + procuratore federali	P	-	G	G	-	-	-	-	-	A	G	-
Giudice istruttore + procuratore cantonali	P	-	G	G	-	-	-	-	-	A	G	-
Sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni SCPT (CSI-DFGP)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A	-	-
Ufficio federale di giustizia UFG, Ambito direzionale Assistenza giudiziaria internazionale	-	-	-	-	-	-	-	-	A*	A	-	-
Amministrazione federale delle dogane												
Ambito di comando Operazioni, Cdo CGCF	P	-	-	-	-	-	-	-	-	A	G	-

Servizio	PV		JO			AN	PR	ER	GA	Intranet		Denaro falso
	Persone e procedimenti	Valutazione PV (interna)	Dettagli: Controllo telefonico	Dettagli: Giornale	Valutazione JO (interna)	Analisi (con strumenti di analisi)	Sistema di rapporti di polizia	Verbalii degli avvenimenti Verbalii quotidiani	Gestione delle pratiche e degli atti	Mail	Informazioni di polizia	Tipo di denaro falso e tecniche di falsificazione
Centrali d'intervento, cdi reg CGCF	P	-	-	-	-	-	-	-	-	A	G	-
Pianificazione e impiego, cdi reg CGCF	P	-	-	-	-	-	-	-	-	A	G	-
Uffici di collegamento/CCPD, CGCF	P	-	-	-	-	-	-	-	-	A	G	-
Responsabili delle applicazioni e dei processi, Cdo CGCF	P	-	-	-	-	-	-	-	-	A	G	-
Antifrode doganale	P	-	-	-	-	-	-	-	-	A	G	-
Redattore web CGCF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A	D*	-
Collab.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A	G	-
Ministero pubblico della Confederazione												
Divisione Protezione dello Stato, reati speciali e criminalità organizzata	D**	D**	D**	D**	D**	D**	D*	D**	D*	D**	D**	D**
Divisione Criminalità economica 1 + 2	D**	D**	D**	D**	D**	D**	D*	D**	D*	D**	D**	D**
Centro di competenze economia e finanza	D**	D**	D**	D**	D**	D**	D*	D**	D*	D**	D**	D**
Centro di competenze per l'assistenza giudiziaria	D**	D**	D**	D**	D**	D**	D*	D**	D*	D**	D**	D**
Centri di competenze terrorismo e Diritto penale internazionale	D**	D**	D**	D**	D**	D**	D*	D**	D*	D**	D**	D**
Sedi distaccate di Losanna, Lugano e Zurigo	D**	D**	D**	D**	D**	D**	D*	D**	D*	D**	D**	D**

Legenda:

G (Get) = consultare
A (Add) = consultare registrare modificare
A* (Add) = consultare registrare modificare*

Precursori di sostanze esplodenti. O

D (Delete) = consultare registrare modificare cancellare
 D* (Delete) = consultare registrare modificare* cancellare*
 P (Registro nazio- = consultare tramite Registro nazionale di polizia, accesso limitato alla
 nale di polizia) categoria Persone PV

* = soltanto i dati registrati dalla stessa unità organizzativa

** = soltanto i dati che rientrano nella competenza di chi dirige il procedimento

Servizio	PROT	ADMIN	KONTR	BAR
	Verbalizzazione	Gestione degli utenti	Controllo dei dati	Consegna all'Archivio federale
fedpol				
Capoprogetto + amministratore di progetto JANUS	G	D	G	-
Capo + suppl. commissariato Controllo JANUS & IPAS	D	G	D	G
Collab. commissariato Controllo JANUS & IPAS	-	-	D	-
Consulente per la protezione dei dati + suppl.	G	G	G	-
Archivista fedpol	-	-	-	D
CSI-DFGP				
Addetto allo sviluppo del sistema	D	D	D	D

Legenda:

G (Get) = consultare
 A (Add) = consultare registrare modificare
 A* (Add) = consultare registrare modificare*
 D (Delete) = consultare registrare modificare cancellare
 D* (Delete) = consultare registrare modificare* cancellare*
 P (Registro nazio- = consultare tramite Registro nazionale di polizia, accesso limitato alla
 nale di polizia) categoria Persone PV

* = soltanto i dati registrati dalla stessa unità organizzativa

1.2 Sistema di trattamento dei dati relativi ai reati federali (art. 11 e 18 LSIP)

Servizio	PV		JO			AN	PR	ER	GA	Intranet		Denaro falso
	Persone e procedimenti	Valutazione PV (interna)	Dettagli Controllo telefonico	Dettagli Giornale	Valutazione JO (interna)					Mail	Informazioni di polizia	
fedpol – Polizia giudiziaria federale (PGF)												
Capo PGF + specialista	A*	G	A*	A*	G	-	A*	A*	A*	A	G	-
Ufficiale inquirente	A*	G	A*	A*	G	-	A*	A*	A*	A	G	-
Capodivisione	A*	G	A*	A*	G	-	A*	A*	A*	A	G	-
Assist. ufficiale inquirente + assist. capodivisione	A*	G	A*	A*	G	-	A*	A*	A*	A	G	-
Capo commissariato + suppl.	A*	G	A*	A*	G	-	A*	A*	A*	A	G	-
Inquirente	A*	G	A*	A*	G	-	A*	A*	A*	A	G	-
Collab. divisione Coordinazione	A*	G	A*	A*	G	-	A*	A*	A*	A	G	-
Collab. specialista, coordinatore, responsabile d'intervento, addetto all'osservazione	A*	G	A*	A*	G	-	A*	A*	A*	A	G	-
Capo + collab. commissariato Moneta falsa	A*	G	A*	A*	G	-	A*	A*	A*	A	G	D
Capo + collab. Polizia scientifica	A*	G	A*	A*	G	-	A*	A*	A*	A	G	-
Analista PGF	A*	G	A*	A*	G	G	A*	A*	A*	A	G	-
Superuser PGF	D*	G	D*	D*	G	G	A*	A*	A*	A	G	-
Capo + collab. commissariato Controllo JANUS & IPAS	D	G	D	D	G	-	A*	A*	A*	A	A	-
Mandante del progetto	D	-	D	D	-	G	A*	A*	A*	A	G	-
SCOCI	A*	G	A*	A*	G	-	A*	A*	A*	A	G	-
Capo + collab. Servizio di protezione dei testimoni	A*	G	A*	A*	G	-	A*	A*	A*	A	G	-
fedpol – Cooperazione internazionale di polizia (CIP)												
Capo CIP	-	-	-	-	-	-	-	-	A*	A	G	-
Cooperazione operativa di polizia (utenti)	A*	G	A*	A*	G	-	A*	A*	A*	A	G	-

Servizio	PV		JO			AN	PR	ER	GA	Intranet		Denaro falso
	Persone e procedimenti	Valutazione PV (interna)	Dettagli Controllo telefonico	Dettagli Giornale	Valutazione JO (interna)	Analisi (con strumenti di analisi)	Sistema di rapporti di polizia	Verbali degli avvenimenti Verbali quotidiani	Gestione delle pratiche e degli atti	Mail	Informazioni di polizia	Tipo di denaro falso e tecniche di falsificazione
Cooperazione operativa di polizia (superuser)	D*	G	D*	D*	G	G	A*	A*	A*	A	G	-
Centrale operativa (utenti)	A*	G	A*	A*	G	-	A*	A*	A*	A	G	-
Centrale operativa (superuser)	D*	G	D*	D*	G	G	A*	A*	A*	A	G	-
Divisione Strategia (capodivisione, capisettore, col-lab.)	-	-	-	-	-	-	-	-	A*	A	G	-
Settore Sostegno alla conduzione	-	-	-	-	-	-	-	-	A*	A	G	-

Legenda:

G (Get) = consultare
 A (Add) = consultare registrare modificare
 A* (Add) = consultare registrare modificare*
 D (Delete) = consultare registrare modificare cancellare
 D* (Delete) = consultare registrare modificare* cancellare*
 P (Registro nazio- = consultare tramite Registro nazionale di polizia, accesso limitato alla nale di polizia) categoria Persone PV

* = soltanto i dati registrati dalla stessa unità organizzativa

Servizio	PV		JO			AN	PR	ER	GA	Intranet		Denaro falso
	Persone e procedimenti	Valutazione PV (interna)	Dettagli Controllo telefonico	Dettagli Giornate	Valutazione JO (interna)	Analisi (con strumenti di analisi)	Sistema di rapporti di polizia	Verbali degli avvenimenti Verbali quotidiani	Gestione delle pratiche e degli atti	Mail	Informazioni di polizia	Tipo di denaro falso e tecniche di falsificazione
fedpol – Servizi												
Sistemi di polizia (analista informatico)	D	G	D	D	G	G	D	D	D	D	D	D
Sezione Tifoseria violenta	G	G	-	G	G	-	A*	A*	A*	A	G	-
Ufficio centrale Armi	-	-	-	-	-	-	-	-	A*	A	G	-
Ufficio centrale Esplosivi	G	G	-	-	-	-	-	-	A*	A	G	-
KILA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A	G	-
Capo + collab. Servizi AFIS DNA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A	-	-
Capo + collab. AFIS I - III	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A	-	-
Capo + suppl. Sorveglianza laboratori DNA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A	-	-
Capo + suppl. divisione principale Servizi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A	-	-
Segreteria divisione principale Servizi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A	-	-
Capo + collab. N-SIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A	-	-
Capo + suppl. Sistemi nazionali di polizia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A	-	-
Capo + collab. Sistemi di polizia I	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A	-	-
Capo + collab. Ricerca di persone RIPOL	-	-	-	-	-	-	-	-	G	A	-	-
Capo + collab. Ricerca di oggetti RIPOL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A	-	-
Capo + suppl. divisione Documenti d'identità e compiti speciali	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A	-	-
fedpol – Servizio federale di sicurezza (SFS)												
Capodivisione, redattore	-	-	-	-	-	-	-	-	A*	A	G	-
Capo + collab. settore Analisi dei rischi	-	-	-	-	-	-	-	-	A*	A	G	-
Capo + collab. divisioni Protezione persone della Confederazione e rappresentanze estere, Protezione visite e conferenze internazionali, Guardie di sicurezza dell'aviazione	-	-	-	-	-	-	-	-	A*	A	G	-

Precursori di sostanze esplodenti. O

Servizio	PV		JO			AN	PR	ER	GA	Intranet		Denaro falso
	Persone e procedimenti	Valutazione PV (interna)	Dettagli Controllo telefonico	Dettagli Giornate	Valutazione JO (interna)	Analisi (con strumenti di analisi)	Sistema di rapporti di polizia	Verbali degli avvenimenti. Verbali quotidiani	Gestione delle pratiche e degli atti	Mail	Informazioni di polizia	Tipo di denaro falso e tecniche di falsificazione
Capo + collab. divisione Protezione visite e conferenze internazionali	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A	-	-
fedpol – Stato maggiore												
Consulente per la protezione dei dati + suppl.	G	G	G	G	G	G	G	G	G	A	G	-
Servizio giuridico	G	-	-	-	-	-	-	-	-	A	G	-
Capo + collab. MROS	G	-	-	-	-	-	-	-	A*	A	G	-
SIC												
Valutazione / Analisi	G	G	-	-	-	G	-	-	-	A	G	-
Servizio degli stranieri	G	-	-	-	-	-	-	-	-	A	G	-
Acquisizione	G	G	-	-	-	G	-	-	-	A	G	-
Rilevamento dei dati / smistamento	-	-	-	-	-	-	-	-	A*	A	G	-
Capo + collab. SIC	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A	G	-
Consulente per la protezione dei dati SIC	G	-	-	-	-	-	-	-	-	A	-	-
Settore Sicurezza	P	-	-	-	-	-	-	-	-	A	G	-

Legenda:

G (Get) = consultare
A (Add) = consultare registrare modificare
A* (Add) = consultare registrare modificare*
D (Delete) = consultare registrare modificare cancellare
D* (Delete) = consultare registrare modificare* cancellare*
P (Registro nazio- = consultare tramite Registro nazionale di polizia, accesso limitato alla nale di polizia) categoria Persone PV

* = soltanto i dati registrati dalla stessa unità organizzativa

Servizio	PV		JO			AN	PR	ER	GA	Intranet		Denaro falso
	Persone e procedimenti	Valutazione PV (interna)	Dettagli Controllo telefonico	Dettagli Giornale	Valutazione JO (interna)					Analisi (con strumenti di analisi)	Sistema di rapporti di polizia	
CSI – DFGP												
Addetto allo sviluppo del sistema	D	G	D	D	G	D	D	D	D	A	D	D
Corpi cantonali di polizia della Svizzera												
Superuser JANUS	D*	G	D*	D*	G	G	-	-	-	A	G	-
Collab. dei corpi di polizia	A*	G	A*	A*	G	-	-	-	-	A	G	-
Analista	A*	G	A*	A*	G	G	-	-	-	A	G	-
Assist. dei corpi di polizia	A*	G	A*	A*	G	-	-	-	-	A	G	-
Altri collab. dei corpi di polizia (IT, segreteria ecc.)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A	G	-
Assistenza logistica e amministrativa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A	G	-
Redattore web cantonale	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A	D*	-
Altre autorità												
Giudice istruttore + procuratore federali	P	-	G	G	-	-	-	-	-	A	G	-
Giudice istruttore + procuratore cantonali	P	-	G	G	-	-	-	-	-	A	G	-
Sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni SCPT (CSI-DFGP)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A	-	-
Ufficio federale di giustizia UFG, Ambito direzionale Assistenza giudiziaria internazionale	-	-	-	-	-	-	-	-	A*	A	-	-
Amministrazione federale delle dogane												
Ambito di comando Operazioni, Cdo CGCF	P	-	-	-	-	-	-	-	-	A	G	-
Centrali d'intervento, cdi reg CGCF	P	-	-	-	-	-	-	-	-	A	G	-
Pianificazione e impiego, cdi reg CGCF	P	-	-	-	-	-	-	-	-	A	G	-
Uffici di collegamento/CCPD, CGCF	P	-	-	-	-	-	-	-	-	A	G	-

Servizio	PV		JO			AN	PR	ER	GA	Intranet		Denaro falso
	Persone e procedimenti	Valutazione PV (interna)	Dettagli Controllo telefonico	Dettagli Giornale	Valutazione JO (interna)	Analisi (con strumenti di analisi)	Sistema di rapporti di polizia	Verbali degli avvenimenti. Verbali quotidiani	Gestione delle pratiche e degli atti	Mail	Informazioni di polizia	Tipo di denaro falso e tecniche di falsificazione
Responsabili delle applicazioni e dei processi, Cdo CGCF	P	-	-	-	-	-	-	-	-	A	G	-
Antifrode doganale	P	-	-	-	-	-	-	-	-	A	G	-
Redattore web CGCF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A	D*	-
Collab.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A	G	-

Legenda:

G (Get) = consultare
 A (Add) = consultare registrare modificare
 A* (Add) = consultare registrare modificare*
 D (Delete) = consultare registrare modificare cancellare
 D* (Delete) = consultare registrare modificare* cancellare*
 P (Registro nazio- = consultare tramite Registro nazionale di polizia, accesso limitato alla
 nale di polizia) categoria Persone PV

* = soltanto i dati registrati dalla stessa unità organizzativa

Servizio	PROT	ADMIN	KONTR	BAR
	Verbalizzazione	Gestione degli utenti	Controllo dei dati	Consegna all'Archivio federale
fedpol				
Capoprogetto + amministratore di progetto JANUS	G	D	G	-
Capo + suppl. commissariato Controllo JANUS & IPAS	D	G	D	G
Collab. commissariato Controllo JANUS & IPAS	-	-	D	-
Consulente per la protezione dei dati + suppl.	G	G	G	-
Archivista fedpol	-	-	-	D
CSI-DFGP				
Addetto allo sviluppo del sistema	D	D	D	D

Legenda:

G (Get) = consultare
A (Add) = consultare registrare modificare
A* (Add) = consultare registrare modificare*
D (Delete) = consultare registrare modificare cancellare
D* (Delete) = consultare registrare modificare* cancellare*
P (Registro nazio- = consultare tramite Registro nazionale di polizia, accesso limitato alla
nale di polizia) categoria Persone PV

* = soltanto i dati registrati dalla stessa unità organizzativa